

## VERBALE DI ACCORDO

Addì 23 febbraio 2012 in Roma,

tra

- la SERFER Servizi Ferroviari Srl, con l'assistenza di Agens

e

- le organizzazioni sindacali Filt/Cgil, Fit/Cisl, Uiltrasporti, Ugl Trasporti, Fast Ferrovie e Orsa Ferrovie

preso atto

della situazione di grave crisi che interessa il trasporto merci per ferrovia, dei processi competitivi imposti dal libero mercato, della contrazione dei volumi produttivi registrati alla luce della negativa congiuntura economica, della necessità di attuare interventi urgenti e idonei a salvaguardare i livelli occupazionali, tenuto conto

del dimensionamento della società e dell'esigenza di assicurare un'organizzazione del lavoro adeguata, in termini di efficienza e produttività, a soddisfare le richieste della committenza, dell'esigenza indifferibile di consentire alla Società di cogliere le opportunità di crescita che oggi il mercato potrebbe offrire, allo scopo di conseguire una maggiore flessibilità organizzativa ed economicità del servizio,

si conviene quanto segue

1. Nell'ambito del profilo professionale "*tecnico operativo polifunzionale*" per il livello E dell'art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003, viene istituita la figura professionale "*tecnico polifunzionale Serfer*". Il tecnico polifunzionale Serfer avrà l'orario di lavoro di 38 ore settimanali, al pari di tutto il personale operativo della società, da realizzarsi secondo la disciplina speciale del personale di macchina di cui all'art. 22 del CCNL Attività Ferroviarie del 16 aprile 2003 e le normative integrative contenute nell'accordo di confluenza Serfer. Il tecnico operativo polifunzionale Serfer sarà inquadrato nel livello E dell'art.21 del CCNL e avrà un salario professionale di € 131,49.= mensili lordi (art. 67 CCNL A.F.).
2. A decorrere dalla sottoscrizione del presente accordo, in aggiunta all'equipaggio di macchina composto da due macchinisti, viene istituito l'equipaggio di condotta ad agente unico come modulo di condotta composto da:
  - Un macchinista con abilitazione:
    - alla condotta di tipo F
  - tecnico polifunzionale Serfer con abilitazione minima a:
    - modulo A e modulo D, competenze proprie del personale che svolge attività di "formazione treni-accompagnamento treni";
    - modulo B e modulo C, competenze proprie del personale che svolge attività di verifica.
  - 2.1 Il suddetto equipaggio da agente unico opererà su linee attrezzate con SCMT o SSC e con mezzi di trazione attrezzati con SCMT o SSC e GSM/GSM-R e con le modalità di seguito definite.
  - 2.2 L'equipaggio ad agente unico svolgerà le attività di seguito indicate:

- a) **Attività di macchinista** le attività previste dalla declaratoria di cui all'art. 21 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003 e le normative integrative contenute nell'accordo di confluenza Serfer.
- b) **Attività di tecnico polifunzionale Serfer** nell'ambito della stessa prestazione lavorativa negli impianti di origine e destinazione dei treni e in corso di viaggio in caso di emergenza assicura le operazioni di:
- Aggancio/sgancio rotabili;
  - Apposizione e ritiro fanali di coda;
  - Prova del freno;
  - Dirigenza, sorveglianza e comando delle manovre;
  - Formazione treno e verifica materiale rotabile;
  - Assistenza all'agente di condotta nei casi previsti;
  - Assicurare l'arresto e immobilizzazione del treno in casi di emergenza.
3. Le attività che il tecnico polifunzionale Serfer effettuerà negli impianti di origine e destinazione dei treni saranno definite nell'ambito della programmazione dei turni di lavoro, in relazione alla collocazione e all'espletamento delle stesse all'interno della prestazione lavorativa, al netto dell'attività di accompagnamento treno.
4. L'Azienda terrà conto del suddetto modello organizzativo nel documento di Valutazione dei Rischi all'interno del proprio Sistema di Gestione Sicurezza dell'Esercizio Ferroviario e della Salute e Sicurezza sul Lavoro.
5. Il personale componente l'equipaggio di condotta ad agente unico (Macchinista e Tecnico Polifunzionale Serfer) sarà impiegato nei servizi programmati nel rispetto dei limiti di seguito elencati:
- a) Lavoro giornaliero: 7 ore di prestazione massima giornaliera per i servizi interessanti la fascia oraria 0.00 – 5.00;
  - b) Lavoro giornaliero: 8 ore per i servizi con RFR, fermo restando quanto previsto al precedente punto a);
  - c) Lavoro giornaliero: 8 ore di prestazione massima giornaliera per i servizi interessanti la fascia oraria 4.00 – 24.00 o 5.00 – 1.00; tali servizi sono considerati a tutti gli effetti notturno e rientrano nel computo dei limiti numerici al servizio notturno di cui all'articolo 5 dell'Accordo di Confluenza Serfer;
  - d) Lavoro giornaliero: 10 ore di prestazione massima giornaliera, comprensivi di una pausa di 30 minuti continuativi, per i servizi interessanti la fascia oraria 5.00 – 24.00;
  - e) Servizio di condotta (Macchinista): 6 ore di condotta giornaliera per i servizi di A/R; 4,5 ore di condotta giornaliera per i servizi che prevedono l'andata o il ritorno in vettura.
6. Relativamente ai punti 2.10.1 e 2.10.2 dell'art.22 del CCNL non sono previsti limiti massimi di condotta giornalieri per servizi di condotta effettuati con equipaggio di macchina composto da due agenti con abilitazione alla condotta F;
7. A seguito dell'introduzione dell'equipaggio di condotta ad agente unico, così come sopra definito, attesa la maggiore flessibilità e produttività richiesta al 1° agente "addetto guida treno" di cui al capitolo 3 – Classificazione Professionale – art. 4 Classificazione Professionale – Quadro di equiparazione dell'Accordo di Confluenza CCNL Attività Ferroviarie – Contratto Aziendale Serfer Servizi Ferroviari S.r.l. del 15 marzo 2005, le parti convengono di riconoscere al suddetto personale, attualmente in forza alla società ed inquadrato al liv. E in possesso della Pat. F, il liv. D2 del CCNL delle Attività Ferroviarie 16 aprile 2003, a partire dal mese di sottoscrizione del presente accordo, data dalla quale decorrerà l'anzianità di servizio ad ogni effetto contrattuale e di legge.

Al suddetto personale, con qualifica di macchinista, contestualmente alla decorrenza dell'effettivo riconoscimento del liv. D2, sarà riconosciuto il salario professionale di euro 208,96.= lordi mensili che, in aggiunta al minimo salariale e all'E.D.R. sarà onnicomprensivo di ogni "elemento

assorbibile" attualmente esistente, con mantenimento "ad personam non assorbibile" di eventuali eccedenze.

Le parti concordano che per il suddetto personale il passaggio dal parametro D2 al parametro D1 avrà le seguenti decorrenze:

- a) dal 1° gennaio 2015 per il personale che ha superato l'esame necessario allo svolgimento delle attività di 1^ agente entro 31.12.2007;
- b) dal 1° gennaio 2016 il personale che ha superato l'esame necessario allo svolgimento delle attività di 1^ agente tra il 1° gennaio 2008 e il 31.12.2009;
- c) dal 1° gennaio 2017 il personale che ha superato l'esame necessario allo svolgimento delle attività di 1^ agente tra il 1° gennaio 2010 e il 31.12.2011.

Le parti concordano che il personale di macchina, attualmente in corso di professionalizzazione, sarà inquadrato al liv. E - tecnico di macchina a decorrere dal mese di sottoscrizione del presente accordo mentre sarà inquadrato al liv. D2 all'atto del superamento dell'esame necessario allo svolgimento delle attività di 1^ agente.

8. A fronte dei maggiori livelli di flessibilità e produttività conseguiti, saranno riconosciute al macchinista utilizzato nel modulo di condotta ad agente unico le seguenti indennità aggiuntive :

- € 1,50 lordi (che si sommano pertanto all'importo di euro 2,50 lordi attualmente riconosciuti al primo agente raggiungendo così il nuovo importo totale di euro 4,00 lordi) per ogni ora di condotta diurna per i servizi ricadenti nella fascia 6.00 – 22.00);
- € 3,00 lordi (che si sommano pertanto all'importo di euro 6,00 lordi attualmente riconosciuti al primo agente raggiungendo così il nuovo importo totale di euro 9,00 lordi) per ogni ora di condotta notturna per i servizi ricadenti nella fascia 22.00 – 6.00;

I suddetti nuovi importi totali, che annullano e sostituiscono quelli attualmente riconosciuti, beneficeranno della tassazione agevolata prevista per legge e saranno assorbiti fino a concorrenza da eventuali importi legati a premi di produttività e/o di risultato che dovessero essere definiti in sede di contrattazione aziendale e/o collettiva nazionale allo stesso titolo.

Le parti, in considerazione dell'importanza che questa nuova tipologia di equipaggio riveste, si impegnano ad attuare una prima verifica entro sei mesi, dalla data del presente accordo, per valutare l'andamento del servizio ed individuare le azioni eventualmente necessarie per migliorare il posizionamento competitivo della Serfer.

Inoltre, a far data dal 1° marzo 2012, le parti convengono che si avvieranno incontri con le OO.SS. territoriali e con la RSA per verificare l'attuazione del presente accordo ed un'analisi complessiva dell'andamento del settore.

Per la Serfer – Servizi Ferroviari S.r.l.



AGENS



OO.SS. Nazionali :

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

UGL Trasporti

FAST Ferrovie

OrSA Ferrovie

